



C O M U N E D I L A L O G G I A

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 dell'11.04.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.03.2008

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.	1 -	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	4
Art.	2 -	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	4
Art.	3 -	Denuncia occupazioni permanenti	5
Art.	4 -	Concessione e/o autorizzazione	5
Art.	5 -	Occupazioni d'urgenza	6
Art.	6 -	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	6
Art.	7 -	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	6
Art.	8 -	Revoca della concessione e/o autorizzazione	7
Art.	9 -	Obblighi del concessionario	7
Art.	10 -	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	7

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.	11 -	Classificazione del Comune	8
Art.	12 -	Suddivisione del territorio in categorie	8
Art.	13 -	Tariffe	8
Art.	14 -	Soggetti passivi	9
Art.	15 -	Durata dell'occupazione	9
Art.	16 -	Criteri per la determinazione della tassa	9
Art.	17 -	Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.....	10
Art.	18 -	Passi carrabili – Disciplina e tariffe.....	10
Art.	19 -	Distributori di carburante	11

Art. 20 -	Autovetture per trasporto pubblico o privato	11
Art. 21 -	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	12
Art. 22 -	Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	12
Art. 23 -	Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari	12
Art. 24 -	Maggiorazioni della tassa	12
Art. 25 -	Riduzioni della tassa temporanea	13
Art. 26 -	Esenzione dalla tassa	13
Art. 27 -	Esclusione dalla tassa	14
Art. 28 -	Sanzioni	15
Art. 29 -	Versamento della tassa	15
Art. 30 -	Rimborsi	15
Art. 31 -	Riscossione coattiva.....	15
Art. 32 -	Entrata in vigore	16
Art. 33 -	Rinvio ad altre disposizioni di legge.....	16
Allegato:	Tariffe riferite alle diverse fattispecie di occupazioni	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal competente ufficio comunale su richiesta dell'interessato.

2. Ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento per il rilascio degli atti di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è individuato nella persona del responsabile del servizio di Polizia Municipale, mentre il responsabile del procedimento per il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche è individuato nella persona del responsabile del servizio Tecnico-Lavori Pubblici.

3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il competente ufficio comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'ufficio, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti e temporanee

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 4

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Il competente ufficio comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 5 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6 **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 7 **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

5. Il rilascio, il rinnovo, la proroga, il subingresso, l'affitto della concessione o autorizzazione è subordinato alla non sussistenza in capo al richiedente titolare originario, subentrante o detentore in affitto, di concessione o autorizzazione, di morosità pregresse relative a qualsiasi concessione e autorizzazione su aree pubbliche del Comune ed a qualsiasi tributo, tariffa ad esse collegate.

Art. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile dell'ufficio competente al rilascio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 11

Classificazione del Comune di La Loggia

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5^a classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 12

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (due) categorie come segue:

- ❑ Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria: VIA L. BISTOLFI – VIA E. BELLI – VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' – PIAZZE COMUNALI
- ❑ Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria: IL RESTANTE TERRITORIO.

Art. 13

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate con deliberazione della Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria: 100 per cento;
- seconda categoria: 83 per cento;

Art. 14 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 15 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 16 **Criteri per la determinazione della tassa**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati..

4. Per l'installazione di tende o simili poste a copertura di aree già soggette a tassazione temporanea, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo è determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dal suolo tassato.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 12 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Art. 17
Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle arre pubbliche. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure indicate nell'Allegato A) del presente Regolamento:

a) occupazioni di suolo:- Tariffa base;

b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad 1/3.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a).

3 Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi,edicole, banchi e simili,per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.

4 Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 18
Passi carrabili - Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili,si applica la riduzione del 50% della tariffa base.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listino di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso,quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente,e tenuto conto delle esigenze della viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico,vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 90% della tariffa base

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e che comunque di fatto non sono utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% della tariffa base.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 70%

9. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 19 Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 20 Autovetture per trasporto pubblico o privato

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D.Lgs. 507/93 e del comma 63 – lettera b) , dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

3. Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 21
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e le conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta la tassa annuale, come da tabella A).

Art. 22
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1 Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 12 del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime e alla redditività connessa alle diverse ore del giorno.

2. La tassa si applica, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, in base alle tariffe indicate nella Tabella A)

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, diverse da quelle di cui al successivo art. 23, la tariffa è determinata forfetariamente come da Tabella A).

Art. 23
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art 18 comma 2 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente commisurandola al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,77 (lire 1.500) per utenza;

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta a ciascun Comune non può essere inferiore a euro 516,46 (lire 1.000.000). La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui al presente comma sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 62, 2 bis della Legge 549/95, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 24
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si

applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 25 **Riduzioni tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 507 del 15/11/1993:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 e art. 42 c. 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.
- comma 6 bis - Per le occupazioni temporanee attuate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% della tariffa.
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 26 **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico purché l'area non ecceda i 10 mq.
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 27

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 28

Sanzioni

- 1. Per l'omessa presentazione della denuncia o nel caso di denuncia infedele si applicano le sanzioni amministrative previste dalle normative nazionali e dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
- 2. Sulle somme accertate e da rimborsare, si applicano gli interessi moratori determinati dall'Amministrazione comunale nei limiti di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Per le manomissioni del suolo pubblico di cui all'articolo 25 comma 3 del presente regolamento, il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
6. Non si fa luogo alla riscossione della tassa per importi fino ad euro 1,00.

Art. 30
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune o il concessionario provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. La tassa non è rimborsabile se l'importo versato in eccesso risulti pari o inferiore a euro 12,00.

Art. 31
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa viene effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n. 302, in quanto compatibili, nel

caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dal comune o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446

- b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge 30.09.2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2.12.2005, n. 248.

2. Il relativo titolo esecutivo dovrà essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1°, della Legge 23.12.1998 n. 448, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 33

Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE APPROVATO CON D.C.C. N. DELL'11.04-2007**

**TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
Decorrenza 01.01.2002**

Occupazioni Permanenti

SUOLO PUBBLICO

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno

		Cat. 1	Cat. 2
1. Occupazione ordinaria del suolo comunale			
a. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno	euro	20,66	17,05
b. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad un terzo)	euro	6,89	5,69
c. Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)	euro	6,20	5,12
d. Occupazioni con passi carrabili. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)	euro	10,33	8,53
e. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)	euro	6,20	5,12

- f. Accessi carrabili non qualificabili come passi carrabili.
per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello
segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area
antistante gli accessi medesimi
Per ogni metro quadrato e per anno
(riduzione del 90%) **euro** **2,07** **1,70**
- g. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che
risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non
utilizzati .
Per ogni metro quadrato e per anno
(riduzione del 90%) **euro** **2,07** **1,70**
- h. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui
all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata forfettariamente ed è commisurata al
numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria
di tariffa che, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a
0,77 euro per utenza, con un minimo annuo ad azienda pari
a 516,46 euro.
- i. Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per
la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
- | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Centro abitato | euro | 12,39 |
| Zona limitrofa | euro | 10,33 |
| Sobborghi e zone periferiche | euro | 10,33 |
- j. Occupazioni di suolo e soprassuolo effettuate con le sole colonnine
montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria
compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco
che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:
- | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Centro abitato | euro | 38,73 |
| Zona limitrofa | euro | 32,02 |
| Sobborghi e zone limitrofe | euro | 32,02 |
| Frazioni | euro | 32,02 |

Occupazioni Temporanee

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Tariffa finale Giornata

Cat. 1

Cat. 2

2. Occupazioni ordinaria del soprassuolo e del sottosuolo.

a. Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per metro quadro

euro 1,56

1,30

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- fino a 4 ore (riduzione del 70%) e fino a 14 giorni	euro 0,47	0,39
- fino a 4 ore (riduzione dell'85%) e oltre i 14 giorni	euro 0,23	0,20
- oltre le 4 ore e fino a 12 ore e fino a 14 giorni	euro 1,01	0,85
- oltre le 4 ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni	euro 0,51	0,42
- oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni	euro 1,55	1,30
- oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni	euro 0,78	0,65

b. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per metro quadro (riduzione ad un terzo)

euro 0,52

0,44

c. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale, di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata forfettariamente come segue:

I. fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	euro 10,33	8,53
II. oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	euro 15,49	12,78

Per le occupazioni di cui ai punti I) e II) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- fino a 90 giorni	+ 30%
- oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	+ 50%
- di durata superiore a 180 giorni	+100%
